REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Servizio di Nuoro

Allegato A -

Capitolato tecnico di gara per la fornitura di batterie, motorini di avviamento e alternatori per gli automezzi del Servizio territoriale di Nuoro. CIG [Z2F0ABC206]

OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'APPALTO

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato disciplina l'appalto della fornitura di batterie, motorini di avviamento e alternatori , da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.82 del Dlgs 163/2006..

Il valore complessivo, dell'appalto, posto a base d'asta è **di euro 8.264,47 oltre IVA di legge.**

Non saranno inoltre consentite varianti nelle offerte e/o offerte condizionate.

Art. 2 – Durata dell'appalto

La durata dell'appalto sarà determinata dall'esaurimento dei fondi posti a base d'asta. In ogni caso la durata non potrà superare i 12 mesi dalla data di stipula del contratto.

Art. 3 – Modalità e specifiche di esecuzione della fornitura

L'offerta dovrà contenere i prezzi unitari di costo finale, seguendo i prospetti **dell'allegato B** debitamente compilati e controfirmati. I prezzi indicati dovranno rimanere invariati per tutto il periodo di validità della gara, ciò significa che non saranno ammesse revisione dei prezzi per un periodo di 12 mesi.

I ricambi saranno richiesti secondo le esigenze dell'Amministrazione e dovranno essere fatturati per ogni singolo ordine.

Il prezzo dell'offerta si intende per merce resa franco Ns Autoparco sito in Nuoro in zona Prato Sardo al lotto n°117.

I tempi di consegna non dovranno superare i 3 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'ordine.

Nel documento contabile dovrà essere indicato per ogni voce la percentuale di sconto applicata .

Lo stesso documento farà fede come data di inizio garanzia per la fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di carico e scarico, di trasporto, di facchinaggio e ogni altro onere comunque connesso.

Art. 4 - Prezzo della fornitura , liquidazione e pagamento dei corrispettivi

Le fatture dovranno riportare il codice CIG della presente gara.

Il corrispettivo dovuto sulla base dell'ordinazione sarà liquidato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, redatta secondo le norme in vigore **previa verifica da parte della stazione appaltante della regolarità contributiva dell'impresa risultante dal DURC rilasciato dai competenti enti certificatori**.

L'Amministrazione non potrà essere considerata in mora prima che siano decorsi i suddetti termini.

L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione delle forniture, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica.

Art. 4 .1 – Obblighi di cui alla legge 136/2010

L'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell'impresa aggiudicataria, sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale utilizzando conto correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).

I suddetti soggetti economici comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni all'accensione.

In tutti i casi in cui siano eseguite transazioni senza avvalersi di banche o delle Poste italiane spa, il contratto con l'appaltatore è immediatamente risolto.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con subappaltatori o subcontraenti in genere sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010, comporta oltre che l'applicazione della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Art. 5 - Penali nell'esecuzione

Ai sensi dell'art. 298 e del richiamato art. 1456 del regolamento di esecuzione e attivazione del d.Lgs 163/2006, si disciplina che l'impresa e soggetta a penalità quando:

- effettua in ritardo la fornitura in oggetto rispetto ai tempi richiesti nel disciplinare , nella misura dello 0,1% dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo.
- si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: nella misura dello 0,3% dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo;
- non effettua, o effettua con ritardo, il ritiro dei prodotti difettosi e/o non conformi, dai magazzini o dagli uffici in cui è avvenuta tale operazione: nella misura dello 0,3 dell'importo contrattuale netto per ogni giornodi ritardo.

Qualora a seguito dell'applicazione delle suddette penali la percentuale delle stesse dovesse superare il 10%, il RUP proporrà alla stazione appaltante la risoluzione del contratto per gravi inadempienze. fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di ritardi e/o difformità l'esecutore verrà invitato ad adeguare la fornitura alle prescrizioni contrattuali entro un termine congruo.

L'ammontare delle penalità e addebitato sui crediti dell'impresa dipendente dal contratto cui essi si riferiscono. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.

Qualora la cauzione dovesse ridursi per l'applicazione di penali, l'impresa dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Ente.

Il raggiungimento di penalità in misura superiore al 105 comporta la possibilità per l'Ente di risolvere il contratto.

Art. 6 – Collaudo

Il collaudo deve accertare che la fornitura presenti i requisiti richiesti nel capitolato e suoi allegati specificatamente richiamato dal contratto.

Il collaudo verrà eseguito nei luoghi dove è avvenuta la consegna, entro 30 giorni dalla data stessa, da dipendenti dell'Amministrazione e, eventualmente, da soggetti esterni all'uopo incaricati.

Alle operazioni di collaudo l'impresa può farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di rappresentanti dell'impresa è considerata come acquiescenza alle contestazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata.

Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale, firmato dagli esecutori e, se presenti dagli incaricati dell'impresa.

Art 6.1 – Risultati del collaudo

I collaudatori sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono:

1) accettare la fornitura;
2) rifiutare, in tutto o in parte la fornitura;
3) dichiarare rivedibili, in tutto o in parte la fornitura.

Il regolare collaudo dei prodotti non esonera comunque l'impresa per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito accertati.

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti ai requisiti richiesti dal contratto, o dal capitolato stesso richiamati, ovvero i requisiti espressi con la presentazione dell'offerta e accertati dall'Amministrazione.

Salvo diversa indicazione contrattuale, l'impresa ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati al collaudo entro 7 giorni dalla data del verbale, dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto, a dalla data della lettera raccomandata dell'Amministrazione di notifica del rifiuto, ove l'impresa non abbia presenziato al collaudo, possono essere dichiarati rivedibili quei prodotti che presentano difetti di lieve entità, cioè non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche o all'offerta presentata, e per essi si ritiene che possano essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna. In via di eccezione, l'Amministrazione, su conforme proposta dei collaudatori, può accettare, con adeguata svalutazione, le forniture dei beni non perfettamente conformi all'offerta o alle prescrizioni tecniche richiamate in contratto.

Art. 7 Difetti di costruzione e garanzie dell'impresa.

L'impresa garantisce integralmente i materiali da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per il periodo di garanzia del prodotto indicato nell'offerta, che comunque non potrà essere inferiore alla garanzia di legge, a decorrere dalla data di effettiva consegna.

Art. 7.1

L’impresa pertanto è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.
Entro 15 giorni dalla data della lettera dell’Amministrazione con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l’impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo.
Entro lo stesso termine deve, ove necessario, sostituire le parti logore, rotte o guaste e se ciò non fosse bastevole, a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi.
Qualora, trascorso il citato termine, l’impresa non abbia adempiuto al suo obbligo, l’Amministrazione si riserva il diritto di far eseguire, da altre imprese, i lavori necessari ad eliminare difetti ed imperfezioni addebitandone l’importo all’impresa aggiudicataria.
A garanzia di tale obbligo, l’Amministrazione può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati in contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti alla impresa in relazione ad altre forniture in corso con l’Amministrazione.

Art. 8 - Tutela dei lavoratori

L’impresa aggiudicataria è tenuta ad applicare ai propri dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore, a rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti, nonché in generale tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, di igiene e sicurezza sul lavoro previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Ai sensi dell’art. 5 della L. 136/2010 le tessere di riconoscimento dei lavoratori presenti in cantiere dovranno essere corredate dalle seguenti ulteriori informazioni:

- data di assunzione per i lavoratori dipendenti;
- estremi dell’autorizzazione al subappalto nel caso di lavoratori dipendenti del subappaltatore;
- indicazione del committente per i lavoratori autonomi.

Art. 9 – Modalità di gara

L’appalto viene aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/06 e dell’art. 18 comma 1 lettera b) della L. R. 5/07.
Per l’aggiudicazione verranno analizzati i prezzi finali unitari offerti, quindi sarà aggiudicato alla ditta la cui somma dei costi finali (di batterie, motorini di avviamento e alternatori) sia inferiore alle altre ditte.

av/Responsabile Autoparco
s.u./S.B..

Il DIRETTORE DEL SERVIZIO
Gavino Palmas